

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS  
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ  
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL  
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN  
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS  
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES  
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES  
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH  
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
EIROPAS KOPIENU TIESA



IPROS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS  
İRÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA  
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ  
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN  
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPELAS  
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTEV  
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI  
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN  
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

## COMUNICATO STAMPA n. 69/06

7 settembre 2006

Conclusioni dell'avvocato generale Kokott nelle cause C-284/04 e C-369/04

*T-Mobile Austria GmbH e a. / Repubblica d'Austria e Hutchison 3G UK Ltd e a. /  
Commissioners of Customs & Excise*

### **SECONDO L'AVVOCATO GENERALE KOKOTT L'ASSEGNAZIONE MEDIANTE ASTA PUBBLICA DI LICENZE DI TELEFONIA MOBILE UMTS DA PARTE DELLO STATO NON È SOGGETTA AD IVA**

*La messa all'asta delle licenze ad opera di un organo pubblico è senza dubbio un'attività economica ai sensi delle disposizioni che disciplinano il Sistema comune IVA<sup>1</sup>, ma è esente da imposta, quando si tratta di un'attività svolta nell'esercizio della pubblica autorità.*

Nel 2000 la Radiocommunications Agency (Regno Unito) e la Telekom-Control-Kommission (Austria) hanno messo all'asta numerose licenze per determinati blocchi di frequenze relative all'offerta di servizi di telefonia mobile secondo lo standard UMTS/IMT-2000 (detti anche servizi di telefonia mobile di terza generazione - 3G). Il Regno Unito ha realizzato grazie a tale asta ricavi nell'ordine di 22,5 miliardi di sterline inglesi (38 miliardi di Euro); l'Austria ha ricavato 800 milioni di Euro. In Austria erano già state precedentemente messe all'asta, con le stesse modalità, frequenze per l'offerta di servizi di telefonia mobile di seconda generazione (GSM-standard) e per il sistema di concentrazione di canali TETRA.

Nelle cause promosse dinanzi ai giudici nazionali e che hanno dato origine ai procedimenti pregiudiziali, le imprese di telecomunicazioni che si sono aggiudicate i diritti di uso delle frequenze fanno valere che la procedura di assegnazione dei diritti era un'operazione soggetta all'IVA e che, quindi, i canoni per l'uso delle frequenze includevano l'IVA. L'amministrazione fiscale dovrebbe perciò rimborsare l'IVA che le imprese asseriscono di

<sup>1</sup> L'art. 4, nn. 1 e 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), prevede l'assoggettamento all'IVA della cifra d'affari realizzata da un soggetto passivo nell'ambito della sua attività economica.

avere pagato. I giudici chiamati a pronunciarsi nelle cause hanno chiesto alla Corte di giustizia di chiarire, con una pronuncia pregiudiziale, se la sesta direttiva preveda l'assoggettamento all'IVA per l'assegnazione di licenze effettuata mediante asta dall'autorità pubblica.

L'avvocato generale ricorda, anzitutto, che la nozione di attività economica è ampia ed ha un carattere oggettivo; l'attività economica viene considerata di per sé, indipendentemente dai suoi scopi o dai suoi risultati. Non è pertanto decisiva per qualificare un'attività come economica, né la finalità di regolare l'accesso al mercato, perseguita mediante l'asta delle licenze, né la questione se il motivo che ha indotto ad organizzare tale procedura fosse il conseguimento di entrate. L'assegnazione mediante asta pubblica soddisfa anche la condizione di un ricavo di introiti avente un certo carattere di stabilità, dato che lo Stato, nonostante si tratti di un'operazione una tantum, si procura entrate per l'intero periodo ventennale di validità delle licenze.

Pur avendo qualificato l'attività in questione come attività economica, l'avvocato generale nega però che essa sia soggetta all'IVA. A suo parere, lo Stato ed i suoi enti mettendo all'asta le licenze svolgono un'attività che spetta loro nell'esercizio dei pubblici poteri. Solo gli organi statali incaricati della regolamentazione sono autorizzati, conformemente alla normativa comunitaria, a rilasciare licenze individuali per lo sfruttamento di una rete di telecomunicazioni. È decisivo il fatto che essi operino nell'ambito di un regime giuridico speciale che si applica solo allo Stato, mentre invece il tipo di procedura scelta è irrilevante.

Gli organismi statali potrebbero nondimeno essere assoggettati ad imposta anche per attività che essi svolgono nell'esercizio dei pubblici poteri, se il mancato assoggettamento portasse a distorsioni della concorrenza di una certa importanza. Tuttavia, secondo l'avvocato generale, siffatte distorsioni della concorrenza sono sostanzialmente escluse, quando, il contesto normativo generale esistente al momento della messa all'asta dei diritti d'uso delle frequenze da parte dello Stato, preclude agli operatori privati immettere sul mercato prestazioni in concorrenza con quelle offerte dallo Stato.

**IMPORTANTE: L'opinione dell'avvocato generale non vincola la Corte. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte di giustizia cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.**

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna  
la Corte di giustizia.*

*Lingue disponibili: FR, CS, DE, EN, ES, EL, HU, IT, NL, PL, SK, SL*

*Il testo integrale delle conclusioni si trova sul sito Internet della Corte*

*<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=rechercher&numaff=C-284/04>*

*<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=rechercher&numaff=C-369/04>*

*Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.*

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis  
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*